

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 86/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO SpA (nota n. 5652/882pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)

#### **Il deferimento**

Con provvedimento del 24/3/2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Massimo Pugliese, amministratore unico e legale della Soc. Avellino, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate su organi di informazione e con un comunicato ufficiale della Società, giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Avellino per violazione dell'art. 4, n. 1, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Alla riunione del 17/4/2009, la Commissione, rilevato che nell'avviso di convocazione era stato indicato per errore materiale il nome di Marco in luogo di quello di Massimo Pugliese, ha disposto la rinnovazione della comunicazione e rinviato alla riunione del 4/5/2009.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si eccepisce l'inammissibilità del procedimento e, comunque, l'insussistenza delle violazioni ascritte.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per un mese e a quella dell'ammenda di € 20.000,00 per il Pugliese e alla sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Avellino.

È comparso altresì il rappresentante della Soc. Avellino, nonché i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione delle sanzioni minime. In via istruttoria, i difensori hanno chiesto la visione di un cd concernente presunti errori arbitrali in danno della Soc. Avellino.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rilevata l'infondatezza della eccezione concernente l'inammissibilità del procedimento, osserva che le dichiarazioni del Pugliese - riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sannio" del 11/3/2009, nonché nel comunicato ufficiale riportato sul sito ufficiale della Soc. Avellino del 10/3/2009, ripreso dai quotidiani "Corriere dello Sport-Stadio" e "Tuttosport" del 11/3/2009 - sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, che l'arbitro era in "malafede", "ci ha rubato la partita" ed è stato "semplicemente vergognoso e scandaloso", che "è il secondo consecutivo gestito

dall'arbitro" e che bisogna augurarsi che "le gare non vengano più pilotate dai direttori di gara" travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti di tesserati e delle istituzioni federali e in una accusa di parzialità.

A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste (e, per tale ragione, la richiesta istruttoria risulta ininfluyente), posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Pugliese, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata della gravità delle espressioni e della carica rivestita dal Pugliese, nonché dell'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione per tre mesi e dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) a Massimo Pugliese e quella dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla Soc. Avellino.

## **(245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GINO GRIGUOLI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Atletico Trivento) E DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO TRIVENTO (nota n. 6175/924pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)**

### **Il deferimento**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Gino Griguoli all'epoca dei fatti presidente della società ASD Atletico Trivento e la società ASD Atletico Trivento, contestando al primo la violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e 94 ter, comma 13, delle NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, dell'11 ottobre 2008 e riportata al punto 8 del C.U. n. 1, e alla seconda la violazione degli artt. 94 ter, comma 13, delle NOIF e 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

Nei termini assegnati per presentare le proprie difese, il Signor Gino Griguoli e la società ASD Atletico Trivento non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

All'udienza odierna, la Procura Federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione nei confronti del Sig. Giuliano Spignese dell'inibizione di mesi sei e nei confronti della Società ASD Atletico Trivento della penalizzazione di un punto in classifica.

Per le parti deferite è comparso il Signor Gino Griguoli il quale ha chiesto il rinvio al fine di richiedere la testimonianza del Signor De Santis e il proscioglimento dagli addebiti mossi nei suoi confronti.

### **I motivi della decisione**

Nel merito risulta che il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo dell'allenatore Signor Roberto De Sanctis, aveva condannato la società ASD Atletico Trivento a corrispondere al reclamante l'importo di € 7.725,00. La suddetta società non aveva adempiuto a quanto previsto con tale decisione entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della stessa (il pagamento risulta essere pervenuto soltanto in data 29 dicembre 2008). Per tali ragioni risulta superflua la testimonianza richiesta dal deferito all'odierna udienza, in quanto "per tabulas" risulta comunque tardivo l'adempimento prescritto dal Collegio Arbitrale della LND.

Non può pertanto mettersi in dubbio che:

- il presidente della società ASD Atletico Trivento ha violato gli artt. 1, comma 1, del CGS e 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito, al pagamento in favore dell'allenatore il Signor De Sanctis della somma accertata di € 7.725,00;
- la Società Atletico Trivento ha violato gli artt. 94 ter, comma 11, delle NOIF e 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

Il deferimento è pertanto fondato e dev'essere accolto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Gino Griguoli nella qualità di Presidente della società ASD Atletico Trivento, nonché quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della Società ASD Atletico Trivento, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.

**(246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO AMBROSINO (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD FBC Calangianus) E DELLA SOCIETA' ASD FBC CALANGIANUS (nota n. 6172/929pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)**

Con atto del 7.4.2009, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Mario Ambrosino nonché la ASD FBC Calangianus 1905 per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale dell'8.11.2008, e la seconda per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio Presidente.

Alla riunione del 4.5.2009, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e chiesto infliggersi la sanzione della inibizione di mesi sei per il Sig. Ambrosino e della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società.

I deferiti sono rimasti assenti ma, in data 15.4.2009, hanno fatto pervenire, a mezzo fax, una memoria con la quale hanno dedotto di aver corrisposto il dovuto in data 9.1.2009.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione in atti prova, oltre ogni ragionevole dubbio, l'inosservanza del termine entro il quale ottemperare alle statuizioni contenute nella delibera del Collegio arbitrale presso la LND dell'8.11.2008, con la quale è stato ingiunto alla Società deferita il pagamento della somma di € 6.090,00 oltre accessori in favore dell'allenatore Archimede Graziani.

Trattandosi di un obbligo di natura formale, ovvero il pagamento entro un dato termine, la circostanza che lo stesso sia intervenuto successivamente alla scadenza dello stesso, se, da un lato, conferma la violazione della norma, dall'altro, non lo esime da responsabilità per il comportamento allo stesso ascritto, attesa la natura indiscutibilmente perentoria che il legislatore sportivo e la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno conferito al dato temporale.

L'integrazione della fattispecie contestata determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8, co. 9, CGS, al quale rimanda l'art. 94 ter NOIF, quantificate nella misura proposta dalla Procura Federale. La penalizzazione dei punti in classifica verrà scontata nella stagione sportiva 2009/2010, nel rispetto delle esigenze di effettiva afflittività ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. g), CGS.

P.Q.M.

infligge al Sig. Mario Ambrosino la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e alla Soc. ASD FBC Calangianus quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.

**(247) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITANTONIO MARCHESANO (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SSD SAPRI CALCIO Srl (nota n. 6171/931pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Vitantonio Marchesano, all'epoca dei fatti Presidente della società SSD Sapri Calcio srl, nonché la società SSD Sapri Calcio srl, contestando al primo la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 94 ter comma 13 NOIF, alla seconda la responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Il fatto che ha determinato il deferimento può essere così riassunto.

Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione resa l'8 novembre 2008, aveva accolto il ricorso del sig. Andrea Ciaramella, allenatore della società SSD Sapri Calcio srl. e, per l'effetto, aveva obbligato la società a pagare al ricorrente la complessiva somma di € 7.578,00 a saldo del premio tesseramento, comprensiva degli interessi maturati, oltre ulteriori interessi dalla pronuncia al saldo.

Il Ciaramella, con lettera del 21 gennaio 2009 a firma del legale che lo aveva rappresentato innanzi il Collegio Arbitrale, informava il Comitato Interregionale che la società SSD Sapri Calcio srl non aveva adempiuto all'obbligazione e che era infruttuosamente trascorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale di cui all'art. 94 ter comma 13 NOIF. Deducenza che, in mancanza dell'immediato pagamento, alla società inadempiente doveva essere applicata la sanzione della penalizzazione di punti in classifica.

La società SSD Sapri Calcio srl il 30 marzo 2009 faceva pervenire al Comitato Interregionale la dichiarazione a firma del Ciaramella, datata 25 novembre 2008, avente natura liberatoria, con la quale quest'ultimo dava atto di aver ricevuto dalla società il pagamento dell'intera somma determinata dal Collegio Arbitrale.

Al documento era allegata la fotocopia di un assegno di € 7.578,00 all'ordine di Ciaramella Andrea, recante in calce la dichiarazione dello stesso di ricevuta a saldo.

La Procura Federale, accertato su nota del Comitato Interregionale del 4/5 febbraio 2009 che la decisione del Collegio Arbitrale era stata comunicata alla società SSD Sapri Calcio srl con raccomandata del 20 novembre 2008 e che alla data del 21 gennaio 2009 della lettera del legale del Ciaramella il pagamento non era stato eseguito, ritenuto che la quietanza liberatoria del Ciaramella del 25 novembre 2008, in quanto smentita dalla successiva lettera del legale del Ciaramella, appariva strumentale e volta a favorire la società SSD Sapri Calcio, procedeva al deferimento in oggetto.

La società deferita, a mezzo di memoria scritta redatta dai difensori all'uopo nominati, deducendo di aver adempiuto all'obbligo di pagamento prima dello scadere del termine dell'art. 94 ter comma terzo NOIF e che ciò era comprovato dalla dichiarazione liberatoria che il Ciaramella aveva rilasciato in data 25 novembre 2008, chiedeva di essere prosciolta. Deducenza che il legale del Ciaramella aveva scritto la lettera 21 gennaio 2009 per l'erroneo convincimento che il suo assistito non fosse stato ancora soddisfatto. Depositava, oltre alla dichiarazione del Ciaramella e alla copia dell'assegno di cui sopra,

anche la lettera 27 aprile 2009 del legale del Ciaramella, con la quale si dava atto che l'importo era stato integralmente pagato il 25 novembre 2008 e che la lettera 21 gennaio 2009 era stata redatta per la mancata conoscenza dell'avvenuto incasso.

All'udienza odierna, nel mentre la società SSD Sapri Calcio srl, comparsa a mezzo del difensore, ha insistito per il rigetto del deferimento, la Procura Federale ha chiesto la inibizione di mesi sei per il sig. Vitantonio Marchesano e la penalizzazione di 1 punto in classifica per la società SSD Sapri Calcio srl, da scontarsi nella stagione in corso.

Tanto succintamente esposto, si ritiene che il deferimento sia fondato.

Infatti, la documentazione prodotta dalla società deferita non appare idonea a escludere la violazione contestata alla stessa. Più in particolare, non vi è prova in atti che l'assegno descritto in narrativa sia stato effettivamente pagato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale commina al sig. Vitantonio Marchesano l'inibizione di mesi 6 (sei) e alla società SSD Sapri Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MORETTI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. USD Recanatese) E DELLA SOCIETA' USD RECANATESE (nota n. 6173/923pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)**

Visti gli atti;

Letto il deferimento della Procura Federale in data 7 aprile 2009 nei confronti:

- del sig. Michele Moretti, Presidente della società USD Recanatese per violazione degli artt. 1, comma 1, CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) e 94 ter, comma 13, NOIF per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 13 dicembre 2008 in favore dell'allenatore Alessandro Porro;

- della società USD Recanatese, ai sensi dell'art. 94 ter, comma 13, NOIF e 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente;

Letta la memoria 22 aprile 2009 inviata dalla USD Recanatese dalla quale risulta che la Società ha provveduto a pagare le somme dovute al Porro in data 13 febbraio 2009;

Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti è comparso alla presente udienza e che gli stessi non hanno neppure depositato in atti alcuna memoria difensiva;

Ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi sei al Presidente Moretti e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale per la Società da scontarsi nel campionato nel quale risulterà afflittivo;

Considerato che, in effetti, risulta dagli atti che la società U.S.D. Recanatese ha lasciato decorrere inutilmente il termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 ter, comma 13, NOIF per adempiere a quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici in data 13 dicembre 2008;

Rilevato che detto pagamento risulta effettuato dalla Società solo in data 13 febbraio 2009;

Ritenuto che il deferimento va accolto ma, tenuto conto del fatto che, seppure in ritardo, la società deferita ha effettuato il pagamento dovuto, andranno applicate le sanzioni minime previste dal Codice di Giustizia Sportiva per la presente fattispecie;

Valutato che, per la penalizzazione in classifica generale, la stessa andrà irrogata in adesione a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, punto g) CGS;

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga al sig. Michele Moretti, Presidente della società USD Recanatese, l'inibizione per mesi sedi e alla Società USD Recanatese la penalizzazione di punti uno in classifica generale da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.

**(249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO ANGELOTTI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. FC Savoia 1908) E DELLA SOCIETA' FC SAVOIA 1908 (nota n. 6170/936pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)**

La Procura Federale, con atto del 7 aprile 2009, ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Vincenzo Angellotti, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C. Savoia 1908 S.S. D.R.L., nonché la società F.C. Savoia 1908 S.S. D.R.L., per rispondere il primo della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 94 ter comma 11 NOIF, la seconda ai sensi degli stessi articoli e dell'art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per il fatto addebitato al proprio Presidente.

Era accaduto che la società non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, non opposta e pertanto definitiva, di condanna al pagamento in favore del calciatore Leonardo Chisena della somma di € 3.750,00 nel termine di giorni trenta dalla comunicazione di tale decisione avvenuta il 22 dicembre 2008.

La società deferita ed il suo legale rappresentante nulla hanno dedotto a difesa, né sono comparsi all'udienza odierna, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l'inibizione di mesi sei per il sig. Vincenzo Angellotti e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica a carico della società, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Il Deferimento è fondato.

Risulta documentalmente provata la sussistenza della decisione della Commissione Accordi Economici prot. 13/Cae/08-09 del 22 dicembre 2008 di cui sopra, ritualmente comunicata alla società deferita con lettera di pari data e non opposta.

Non risulta di contro provato che la società deferita abbia eseguito il pagamento, così incorrendo nelle violazioni che sono state contestate alla società stessa e al suo rappresentante legale.

Le sanzioni appaiono congrue e vanno di conseguenza applicate.

P.Q.M.

Commina al sig. Vincenzo Angellotti l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla società F.C. Savoia 1908 S.S. D.R.L. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO SPIGNESE (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Ischia Isolaverde) E DELLA SOCIETA' ASD ISCHIA ISOLAVERDE (nota n. 6174/927pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)**

**Il deferimento**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Giuliano Spignese all'epoca dei fatti presidente della società ASD Ischia Isola Verde e la società ASD Ischia Isola

Verde, contestando al primo la violazione degli artt. 1 comma del C.G.S. (principi di lealtà e probità sportiva) e 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi economici del 29 dicembre 2008, così come succintamente descritto nella parte motiva, ed alla seconda la violazione degli artt. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. e 4 comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

Nei termini assegnati per presentare le proprie difese, il Signor Giuliano Spignese e la società ASD Ischia Isola Verde facevano pervenire una memoria per chiedere il rigetto del deferimento proposto dalla Procura Federale, poiché a detta dei deferiti la suddetta somma sarebbe stata pagata al Sig. Ciro Celli in data 26/1/2009.

In allegato alla memoria, veniva inviato a mezzo fax, l'atto di transazione tra la Società Ischia Isola Verde ed il Signor Ciro Celli, sottoscritto dalle parti, nel quale veniva riportato che il legale rappresentante della Società Sportiva Ischia Isola Verde "si impegnava a versare la somma di euro 1.400,00 euro alla sottoscrizione del suddetto accordo"

All'udienza odierna, la Procura Federale, ha chiesto che venga accolto il deferimento il Sig. Giuliano Spignese con l'inibizione di mesi sei e la Società ASD Ischia Isola Verde con la penalizzazione di un punto in classifica.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

#### **I motivi della decisione**

Nel merito si rileva che la Commissione Accordi Economici, in accoglimento del reclamo del calciatore, aveva condannato la società ASD Ischia Isola Verde a corrispondere al reclamante, il Signor Ciro Celli l'importo di € 1.400,00 e che la società medesima non aveva eseguito tale decisione nel termine di giorni trenta dal ricevimento della stessa, che le era pervenuta il 29 dicembre 2008.

La società deferita ha asserito di aver corrisposto al calciatore quanto gli era dovuto e di poterlo provare attraverso l'atto di transazione sottoscritto dal calciatore medesimo.

Tale atto redatto tra le parti nella forma della scrittura privata risulta essere privo del requisito della certezza della data.

In conclusione, non può mettersi in dubbio che:

- il presidente della società ASD Ischia Isola Verde ha violato gli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F., per non aver provveduto o comunque dimostrato di aver provveduto entro i termini di rito, al pagamento in favore del calciatore Ciro Celli della somma accertata di € 1.400,00, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione emessa dalla Commissione Vertenze Economiche;
- la Società ASD Ischia Isola Verde ha violato gli artt. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. e 4 comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge l'inibizione di mesi 6 (sei) a carico del sig. Giuliano Spignese nella qualità di Presidente della società ASD Ischia Isola Verde, nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della Società ASD Ischia Isola Verde, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ANTONIAZZI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Fanfulla 1874) E DELLA SOCIETA' AC FANFULLA 1874 (nota n. 6212/926 08-09pf/AM/ma dell'8.4.2009)**

Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto degli artt. 94 ter comma 13 NOIF e art. 8 comma 15 CGS, resa l'11 ottobre 2008 e comunicata il 23 ottobre successivo, accoglieva il ricorso dell'allenatore sig. Nicola Tarroni e, per l'effetto, obbligava la società A.C. Fanfulla 1874 a pagare al ricorrente la somma di € 8.500,00 oltre interessi di mora.

Su nota del Comitato Interregionale, la Procura Federale, accertata la regolare comunicazione della decisione alla società interessata e constatato il mancato pagamento della somma di cui alla decisione medesima, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Angelo Antoniazzi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C. Fanfulla 1874, nonché la società A.C. Fanfulla 1874, per rispondere il primo della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 94 ter comma 13 NOIF e la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio Presidente.

La società deferita il 14 aprile 2009 ha fatto pervenire a questa Commissione Disciplinare una dichiarazione scritta datata 1 dicembre 2008 a firma Nicola Tarroni di non aver più nulla a pretendere dall'A.C. Fanfulla 1874 srl relativamente alla stagione sportiva 2007/2008, nella quale il dichiarante era stato allenatore della squadra.

All'udienza odierna, nel mentre nessuno è comparso per i deferiti, la Procura Federale ha chiesto l'inibizione di mesi tre per il sig. Angelo Antoniazzi e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica a carico della società, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Il Deferimento è fondato.

La dichiarazione del Tarroni, ai fini del presente procedimento, non ha valore liberatorio, essendo priva di alcun riferimento alla decisione del Collegio Arbitrale e all'importo di € 8.500,00 oltre interessi, di cui alla parte dispositiva della decisione medesima. La società deferita, peraltro, ha ommesso di indicare la data di ricevimento della decisione del Collegio Arbitrale, per cui, dovendosi ritenere che la decisione sia pervenuta alla società deferita il 23 ottobre 2008, la dichiarazione del Tarroni 1 dicembre 2008 appare tardiva, oltre che generica.

Le sanzioni richieste sono congrue.

P.Q.M.

sanziona il sig. Angelo Antoniazzi con l'inibizione di mesi 3 (tre) e commina alla società A.C. Fanfulla 1874 la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA' US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 6167/928pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)**

**(253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA' US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 6168/925pf08-09pf/AM/ma del 7.4.2009)**

Con distinti atti del 7.4.2009, la Procura Federale ha deferito il Sig. Domenico Mazzei nonché la US Castrovillari Calcio per rispondere il primo, in relazione al n. 6167/928pf08-09pf/AM/ma, della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 11, NOIF, e in relazione al n. 6168/925pf08-09pf/AM/ma, della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 13, NOIF, per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle

somme accertate con decisioni della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio arbitrale, e la seconda per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio Presidente.

Disposta la riunione dei procedimenti attese la connessione soggettiva e oggettiva, la Procura Federale, in data 4.5.2009, ha insistito per l'accoglimento dei deferimenti e ha chiesto infliggersi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Mazzei e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società.

È comparso il Sig. Mazzei il quale ha dedotto di essere subentrato nella gestione della Società che si trovava in condizioni finanziarie critiche alle quali, comunque, sta facendo fronte compatibilmente con l'erogazione di contributi pubblici e, per tale motivo, di non aver potuto assolvere tempestivamente a tutti gli adempimenti economici.

I deferimenti sono fondati e vanno pertanto accolti.

La documentazione in atti e le deduzioni difensive del deferito dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, l'inosservanza dei termini entro i quali ottemperare alle statuizioni contenute sia nella delibera della CAE presso la LND del 29.12.2008, con la quale è stato ingiunto alla Società deferita il pagamento della somma di € 2.350,00, oltre accessori, in favore del calciatore Andrea Devona, sia nella delibera del Collegio arbitrale presso la LND dell'8.11.2008, con la quale è stato ingiunto alla Società deferita il pagamento della somma di € 12.843,84 oltre accessori, in favore dell'allenatore Tommaso Napoli.

L'integrazione delle fattispecie contestate, tenuto conto della continuazione, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8, co. 9, CGS, al quale rimanda l'art. 94 ter NOIF, che, per quanto riguarda la società, vanno quantificate nella misura proposta dalla Procura Federale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

P.Q.M.

infligge al Sig. Domenico Mazzei la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e alla Soc. US Castrovillari Calcio la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. Torino Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' TORINO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6157/922pf08-09/AM/ma del 7.4.2009)**

Visti gli atti

Letto il deferimento della Procura Federale in data 7 aprile 2009 nei confronti:

- del sig. Roberto Salerno, Presidente della società Torino Calcio Femminile per violazione degli artt. 1, comma 1, CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) e 94 ter, comma 11, NOIF per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 10 dicembre 2008 in favore della calciatrice Alessia D'Ancona;

- della società Torino Calcio Femminile, ai sensi dell'art.94 ter, comma 11, NOIF e 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente

Ascoltati i soggetti deferiti i quali hanno segnalato le difficoltà di adempimento legate alla irreperibilità della giocatrice e chiesto pertanto l'assoluzione da ogni imputazione

Ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi sei al Presidente Salerno e punti 1 (uno) di

penalizzazione in classifica generale per la Società da scontarsi nel campionato nel quale risulterà afflittivo

Considerato che, in effetti, risulta dagli atti che la società Calcio Torino Femminile ha lasciato decorrere inutilmente il termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 ter, comma 11, NOIF per adempiere a quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici in data 10 dicembre 2008

Rilevato che detto pagamento risulta infatti effettuato dalla Società solo in data 28 febbraio 2009

Ritenuto che il deferimento va dunque accolto, ma, tenuto conto del fatto che, seppure in ritardo, la società deferita ha effettuato il pagamento dovuto, andranno applicate le sanzioni minime previste dal Codice di Giustizia Sportiva per la presente fattispecie

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga al sig. Roberto Salerno, Presidente della società Torino Calcio Femminile, l'inibizione per mesi sei e alla Società Torino Calcio Femminile la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 4 maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete